

DDL (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2017)

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge contiene disposizioni di modifica e adeguamento di leggi regionali con finalità di semplificazione e razionalizzazione, nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza (DEF).

Articolo 2

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari) è sostituito dal seguente:
“Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso.”.
2. Dopo il quarto comma dell'articolo 38 della l.r. 44/1977, sono inseriti i seguenti:
“Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, di seguito “cittadini dell'Unione”, residenti nei comuni interessati dalla consultazione di cui al primo comma.
I cittadini dell'Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).”.
3. Le disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non trovano applicazione alle consultazioni referendarie già indette alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga a quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 (Norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici), per i comuni ai quali è stata erogata la prima rata del contributo per la formazione dello strumento urbanistico generale e che non hanno provveduto alla relativa adozione e trasmissione alla Regione entro i termini ivi indicati, tale contributo non è da intendersi decaduto a condizione che il procedimento di adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale di cui all' articolo 38 o del PUC semplificato di cui all'articolo 38bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) risulti avviato alla data del 31 dicembre 2017, secondo le procedure ivi previste.
5. Gli impianti produttivi situati all'interno dei parchi regionali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n.12 (Riordino delle aree protette) e con essi incompatibili, usufruiscono di un ulteriore periodo di permanenza provvisoria rispetto alle scadenze originariamente assegnate, che si conclude il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la loro ricollocazione in un altro sito al di fuori delle aree parco e di tutelare il mantenimento dell'occupazione.

6. Nell'ipotesi in cui la ricollocazione di cui al comma 5 non sia attuabile per oggettiva irreperibilità di aree idonee, si applicano le disposizioni di cui ai vigenti piani dei parchi relative alla mitigazione dell'impatto ambientale e territoriale degli impianti produttivi incompatibili.
7. Al comma 2 dell'articolo 47 bis della l.r. 36/1997 le parole "entro il 30 aprile 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".
8. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
"1. Sono organi delle Aziende l'Amministratore unico e il revisore dei conti."
9. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 la parola "quinquennale" è sostituita dalla seguente: "fino a tre anni".
10. L'articolo 8 della l.r. 9/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8 (Revisore dei conti)
1. Per ciascuna Azienda è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore delle singole Aziende, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e dalla normativa nazionale.
4. Il revisore dei conti resta in carica tre anni."
11. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)), dopo la parola "costi" sono aggiunte le seguenti: ", anche attraverso interventi di riqualificazione energetica, sicurezza sismica ed accessibilità".
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 10/2004, è inserito il seguente:
"5 bis. Negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il soggetto gestore può finanziare gli stessi utilizzando anche una parte del risparmio ottenuto sulle spese a carico dell'utenza. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità di attuazione che dovranno garantire comunque una quota di risparmio all'utenza in relazione al risparmio energetico conseguito."
13. Il comma 1bis dell'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti:
"1bis. La relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche presentata alla Giunta regionale da Liguria Digitale entro il 30 novembre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15

(Ordinamento contabile della Regione Liguria) evidenzia gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) e del progetto istituzionale “Liguria in Rete” in attuazione del Programma Strategico Digitale della Regione Liguria approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

1 ter. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 1 bis e adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR.”.

14. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 39 (Programmi regionali d’intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)) la parola “regole” è sostituita dalla seguente: “misure”.
15. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 39/2007 dopo la parola: “funzioni” sono inserite le seguenti: “di indirizzo,” e la parola “attinenti” è sostituita dalle seguenti: “e consultive, sull’applicazione della presente legge, con particolare riferimento”.
16. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 39/2007 le parole “al momento della notifica dell’esproprio o all’atto dello stanziamento del corrispettivo, nel caso di cessione volontaria del bene.” sono sostituite dalle seguenti: “in epoca anteriore all’approvazione del progetto preliminare dell’infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo.”.
17. Al comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 39/2007 dopo la parola ”produttiva” sono inserite le seguenti: “sul territorio regionale,”.
18. Al comma 9 ter dell’articolo 6 della l.r. 39/2007 le parole “a decorrere dall’erogazione dell’indennità” sono soppresse.
19. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 39/2007 le parole “il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f)” sono sostituite dalle parole “la Giunta regionale mediante le misure di attuazione e di gestione contenute nell’Accordo del P.R.I.S.”.
20. Al comma 2 dell’articolo 6 bis della l.r. 39/2007 la parola “regole” è sostituita dalla parola “misure” e le parole “fino all’importo di euro 40.000,00” sono soppresse.
21. Al comma 3 dell’articolo 6 bis della l.r. 39/2007 dopo le parole “misure risolutive” sono aggiunte le seguenti: “ed anche le indennità da corrisponderci a cura del soggetto attuatore”.
22. Il comma 4 dell’articolo 6 bis della l.r. 39/2007 è abrogato.
23. L’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) è sostituito dal seguente:
“Articolo 13 (Commissione giudicatrice)
1. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) la commissione giudicatrice è nominata, nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore generale al quale fa capo la struttura che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara.

2. Nel caso di procedure di gara indette dalla Regione quale Stazione Unica Appaltante o Soggetto Aggregatore la commissione di cui al comma 1 è nominata dal dirigente della struttura competente in materia di appalti.

3. La commissione è composta da 3 o 5 membri, esperti nel particolare settore cui si riferisce la gara, ed è presieduta da un dirigente o da un funzionario con particolare comprovata esperienza e professionalità.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la vigente normativa nazionale.”.

24. Il Titolo IV della l.r. 5/2008 è abrogato.

25. L'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 26 della l.r. 5/2008, si interpreta nel senso che alle procedure di affidamento effettuate dalla Regione ai sensi della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non si applica la comunicazione alla struttura competente in materia di gare e contratti, al fine del monitoraggio della spesa pubblica.

26. Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 32 (Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea) sono abrogati.

27. All'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) le parole: “di livello dirigenziale generale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzativa complessa”.

28. All'articolo 7 della l.r. 59/2009 le parole: “di livello dirigenziale generale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzativa complessa”.

29. L'articolo 13 della l.r. 59/2009 è abrogato.

30. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 59/2009 è abrogata.

31. Il comma 1 dell'articolo 15 bis della l.r. 59/2009 è sostituito dal seguente: “Il Vice Direttore generale, struttura organizzativa complessa, esercita le funzioni dirigenziali complesse di Dipartimento o della Direzione centrale o della Segreteria generale ad esso espressamente attribuite dalla Giunta regionale all'atto del conferimento dell'incarico e le altre funzioni ad esso delegate dal Direttore competente o dal Segretario Generale”.

32. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 dopo le parole “Segretario generale” sono inserite le seguenti: “, struttura organizzativa complessa,”.

33. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 dopo le parole “Direttore generale” sono inserite le seguenti: “e Vice Direttore generale, strutture organizzative complesse,”.

34. I commi 4 e 5 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 sono abrogati.

35. Il comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 59/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa sono conferiti a personale dipendente con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a personale esterno assunto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) con contratto a tempo determinato. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell’anno di rinnovo del Consiglio – Assemblea Legislativa della Liguria e della Giunta regionale. E’ comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre degli incarichi di struttura organizzativa complessa aventi scadenza anteriore a tale data.”.

36. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) è sostituita dalla seguente:
“f) i Presidenti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI).”.
37. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica) le parole “nel Programma” sono sostituite dalle seguenti: “nella deliberazione della Giunta regionale”.
38. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 6/2011 la parola “programmazione” è sostituita dalla seguente: “deliberazione”.
39. L’articolo 7 della l.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7 (Individuazione degli interventi)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le attività di interesse regionale ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 4, per tipologia di interventi e categorie di opere, anche con riferimento a soglie di importo e modalità di finanziamento.”.
40. Al comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione), dopo le parole “uno o più liquidatori” è inserita la seguente: “anche”.
41. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) è sostituito dal seguente:
“1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti, anche in forma tacita, o alla conclusione di procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri regimi sostitutivi comunque denominati, di competenza dell’Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su iniziativa di privati, è posto a carico degli stessi un contributo, nei casi e sulla base di tariffe definite con regolamento regionale.”.
42. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 le parole “Il provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”, le parole “e di esclusione” sono soppresse e le parole “euro 70,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 25,00”.
43. Dopo il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 è inserito il seguente:
“6bis. Il regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell’articolo 33, 2° comma, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) e successive modifiche e integrazioni, continua a trovare applicazione e può essere oggetto di specifiche modifiche e integrazioni.”.

44. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) le parole “euro 10.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 50.000,00”.
45. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 2/2012 dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “, qualora il canone sia superiore ad euro 500.000,00 annui,”.
46. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) le parole “ai fini dell'adozione del disegno di legge” sono soppresse.
47. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 49/2012, le parole “con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di” sono sostituite dalla seguente “in”.
48. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 49/2012 è soppresso. Al terzo periodo le parole “ di euro 2.300,00” sono sostituite dalle seguenti: ”del 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi”.
49. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite con le seguenti: “sessantotto mesi”.
50. Il comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) è abrogato.
51. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche) dopo la parola “comuni” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto disposto al comma 1 bis,”.
52. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 32/2014 è inserito il seguente:
“1 bis. Spettano ai comuni le funzioni di vigilanza relative agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.”.
53. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) sono abrogati.
54. La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria.
55. Il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale e comporta l'adesione alle seguenti iniziative:

- a) partecipazione al progetto “LaMiaLiguria”;
- b) partecipazione al progetto “Wifi Liguria”;
- c) collaborazione con la Regione e con l’Agenzia “In Liguria” per la creazione e promozione dei prodotti turistici individuati dalla Programmazione regionale nonché a progetti turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei;
- d) gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di Uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT);
- e) in caso di istituzione dell’imposta di soggiorno, impegno ad adeguarsi ai principi definiti dalla Regione, con deliberazione della Giunta, in collaborazione con l’ANCI Liguria;
- f) condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l’Agenzia “In Liguria” secondo le modalità previste nel Patto;
- g) adesione alle iniziative di contrasto dell’abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione con la Regione Liguria.

56. La Regione contribuisce, a valere sul Fondo Strategico di cui alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017 e sulla base di criteri e modalità definite con apposita deliberazione della Giunta, al finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico realizzati da comuni aderenti al Patto di cui al comma 51.

57. Agli enti di cui al comma 51 aderenti al Patto è riconosciuta, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, priorità nell’attribuzione di contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi regionali destinati ai comuni.

58. L’adesione al Patto di cui al comma 51 comporta il riconoscimento di forme di premialità nell’ambito dell’attuazione dei patti di solidarietà regionale.

59. Allo scopo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà sportive sul territorio regionale, anche come strumento di aggregazione sociale e benessere per i cittadini, la Regione adotta, sulla base di criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, misure per incentivare interventi di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive anche al fine di provvedere alle dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli utenti, a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017.

60. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’articolo 12 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei comuni) è abrogato.

Articolo 3

(Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione)

1. In prima applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 24 del predetto decreto, ai fini di un’urgente razionalizzazione delle società a partecipazione regionale che persegua gli obiettivi previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) la Regione adotta gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di conseguire recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società, la Società consortile Liguria Digitale per azioni di cui all’articolo 12 della legge

regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) si trasforma in società per azioni. A tal fine la Giunta regionale adotta gli atti necessari nell'ambito del regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

3. Alla società derivante dalla trasformazione ai sensi del comma 2, società in house a controllo plurimo, partecipano gli enti già consorziati ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 20/2014 e possono aderire i soggetti pubblici di cui all'articolo 6 della l.r. 42/2006. La partecipazione di capitali privati è consentita ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016 a condizione che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società e nel rispetto delle altre condizioni ivi previste. Eventuali soci privati sono scelti con procedure ad evidenza pubblica a norma del d.lgs. 50/2016. Nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione nonché di ottimizzazione dei servizi e dei costi, la Società può provvedere ad una riorganizzazione straordinaria con individuazione dei rami di azienda non più strategici ai fini della loro cessione sul mercato.
4. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria Digitale S.c.p.A. a società per azioni la stessa esercita le funzioni assegnate a Liguria Digitale S.c.p.A. dalla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria Digitale S.c.p.A. a società per azioni, la denominazione Liguria Digitale S.c.p.A. contenuta nella normativa regionale vigente e negli atti si intende riferita alla società per azioni di cui al comma 2.
6. La trasformazione della natura societaria di Liguria Digitale si realizza nei modi e con le garanzie previste dall'articolo 2498 del codice civile; in particolare proseguono senza variazioni i rapporti di lavoro in essere.
7. la Regione promuove la riorganizzazione e razionalizzazione, finalizzate al contenimento della spesa, di Liguria Ricerche S.p.A. - costituita per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A) - anche attraverso l'aggregazione di parte delle sue attività in FI.L.S.E. S.p.A. o sue controllate. La Giunta Regionale fornisce a FI.L.S.E. S.p.A. gli indirizzi ed il mandato per l'attuazione di tale operazione.
8. Al fine della razionalizzazione e del potenziamento delle attività di I.R.E. S. p. A., FI.L.S.E. S.p.A promuove, previa verifica delle condizioni di fattibilità, l'aggregazione di I.R.E. S.p.A. con la partecipata I.P.S. S.p.A. nonché con altri soggetti pubblici aventi finalità analoghe o similari.
9. Per la realizzazione di opere pubbliche, i costi di I.R.E. S.p.A. relativi alle attività tecniche e tecnico-amministrative di gestione delle procedure di appalto e relative spese di carattere strumentale, sono imputabili ai quadri economici delle opere stesse in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
10. Al fine di consentire una migliore gestione degli eventi espositivi nautici della Fiera di Genova, FI.L.S.E. S.p.A può concorrere tramite la partecipazione di cui alla legge regionale 15 novembre 2002, n. 40 (Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla

trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova) al capitale di una società di scopo.

Articolo 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.